Alla V Commissione della Camera dei Deputati

Bilancio, tesoro e programmazione

A mezzo e-mail

com_bilancio@camera.it

Memoria dell'Associazione Italiana Internet Provider - Atto Camera 3174-bis

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029

I. Presentazione del soggetto audito

L'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) è la prima e storica Associazione Italiana di operatori Internet: da oltre trent'anni promuove un mercato delle telecomunicazioni aperto, competitivo ed innovativo e rappresenta le istanze degli operatori a forte radicamento territoriale.

Costituita nel 1995, su iniziativa dei pionieri dell''Internet italiana, è oggi una realtà composta da quasi 70 imprese – che contano oltre 290.000 clienti business, oltre 1,7 milioni di clienti residenziali e un fatturato complessivo di più di €1,3 miliardi – che offrono diverse tipologie di servizi Internet in tutta la Penisola: dalla connettività in fibra ottica e in wireless a servizi di data center e cloud.

Le imprese che fanno capo ad AIIP sono state le prime a diffondere i servizi Internet al pubblico italiano, le prime ad attivare collegamenti integralmente su fibra ottica, sostituendo le precedenti linee in rame, anche e soprattutto nelle aree periferiche e, ancora oggi, sono in prima linea nello sviluppo dei distretti industriali, artigianali e turistici e delle case sparse. L'impegno di AIIP non si limita alla connettività, rappresentando anche imprese attive nello sviluppo di infrastrutture digitali strategiche, quali *data center* ad elevata sostenibilità ambientale e servizi avanzati di cloud e colocation, concorrendo alla resilienza e alla competitività del sistema Paese.

L'Associazione è socio fondatore del centro di interscambio dati pubblico (IXP) di Milano, che è divenuto il nodo centrale di Internet più importante d'Italia, e rappresenta anche altri primari IXP italiani, con proiezione nazionale o mediterranea. AIIP è altresì socio fondatore di EuroISPA, associazione con sede a Bruxelles promuove gli interessi di 3.300 operatori. Infine, è membro di ECTA, l'associazione europea per le telecomunicazioni competitive, che rappresenta più di 100 tra i principali operatori TelCo e fornitori di soluzioni digitali.

II. Profili di interesse nell'ambito del disegno di Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio rappresenta tradizionalmente uno dei principali strumenti attraverso i quali il legislatore orienta le politiche di sviluppo del Paese. In un contesto in cui la competitività dell'economia italiana dipende sempre più dalla capacità non solo di adottare, ma anche di sviluppare tecnologie digitali avanzate, appare essenziale intervenire sia sul versante dell'offerta di infrastrutture e servizi, sia su quello della domanda di servizi digitali. Ma, ancor prima, lo Stato deve assicurare la certezza del quadro normativo entro cui operano imprese e investitori.

Alla luce di tali considerazioni, AIIP sottopone all'attenzione della Commissione alcune proposte concernenti (i) il credito d'imposta per i servizi cloud, (ii) le criticità applicative del Canone Unico Patrimoniale per le reti di comunicazione elettronica e (iii) la proposta di incentivo per la connettività delle nostre imprese agricole.

1) Proposte concernenti il credito di imposta per i servizi cloud

In merito al tema in oggetto, la dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui potrebbe risultare insufficiente rispetto alla platea potenziale delle imprese beneficiarie. Se paragonata alla misura del c.d. Voucher Cloud e Cyber, la soluzione proposta ha una dotazione complessiva cinque volte inferiore e non appare inquadrata complementariamente con la misura di incentivo diretto.

La formulazione attuale, inoltre, demanda al decreto attuativo la definizione delle procedure di concessione, senza stabilire direttamente criteri di accesso e distribuzione delle risorse che favoriscano le PMI e assicurino una partecipazione effettiva degli operatori di minori dimensioni, che dovrebbero essere criteri chiaramente esplicitati nel testo normativo primario.

Le PMI costituiscono una componente fondamentale del tessuto economico nazionale, ma incontrano frequentemente maggiori difficoltà nell'adozione delle tecnologie digitali, anche a causa della limitata disponibilità di risorse finanziarie e competenze specialistiche.

L'introduzione di meccanismi di priorità consentirebbe di indirizzare l'intervento verso i soggetti per i quali il sostegno pubblico può produrre i maggiori benefici incrementali e contribuirebbe a ridurre il divario digitale tra imprese di differenti dimensioni, promuovendo una diffusione più equilibrata delle tecnologie cloud.

Pertanto, si propone di introdurre, nell'ambito dell'articolo 12, specifici meccanismi di priorità nell'accesso al credito d'imposta a favore delle micro, piccole e medie imprese, mediante la previsione di una quota riservata delle risorse disponibili oppure di criteri di assegnazione differenziati in funzione

della dimensione aziendale, con una maggiore intensità dell'agevolazione, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Nell'ottica della sovranità tecnologica e indipendenza digitale, sarebbe opportuno sfruttare l'opportunità anche per incentivare servizi Cloud "a Km 0", per supportare la diffusione di servizi e data center di prossimità, contribuendo a decentralizzare l'infrastruttura grazie alla presenza di molteplici centri dati nel suolo nazionale, contribuendo a una distribuzione dei consumi energetici più uniforme sul territorio nazionale ma anche offrendo maggior resilienza grazie a un'infrastruttura diffusa e non concentrata in singole aree, conseguentemente più critiche. La proposta quindi non è solo volta a garantire l'appartenenza dei servizi Cloud a giurisdizioni che non obblighino le proprie aziende a conferire i dati al di fuori del territorio europeo, ma anche a garantire adeguati livelli di riservatezza per i dati trattati – che sono i dati delle nostre aziende ed hanno un enorme valore per la loro competitività. In tal senso, sarebbe opportuno sviluppare all'interno dell'incentivo dei meccanismi premiali che ne aumentino l'intensità quanto minore è la distanza dal Datacenter che ospita il servizio Cloud. In questo modo l'incentivo permetterà di sviluppare la digitalizzazione anche delle PMI, offrendo risorse di crescita agli operatori nazionali, anche locali, che potranno investire in competenza, manodopera e tecnologia Europea.

Infine, risulta fondamentale ricomprendere anche come spesa ammissibile quella legata alla connettività a banda ultralarga – requisito essenziale per fruire dei servizi Cloud con continuità ed affidabilità, nonché, di valorizzazione per la nostra rete FTTH in cui lo Stato ha investito quasi 7 Miliardi sin qui. La trasformazione digitale dei processi produttivi richiede infatti l'accesso a infrastrutture, piattaforme e servizi applicativi integrati, la cui fruizione avviene prevalentemente mediante modelli di abbonamento e pagamento a consumo ma sempre attraverso una connessione alla rete performante e adeguata.

Un ampliamento del perimetro agevolabile consentirebbe di sostenere in maniera più efficace la digitalizzazione delle PMI, favorendo l'accesso a tecnologie avanzate senza richiedere investimenti iniziali particolarmente onerosi, come quelli legati all'allaccio della connessione in fibra ottica che restano una barriera di accesso significativa e che dovrebbero essere esplicitamente ricompresi nell'ambito delle spese agevolabili.

2) Problematiche del canone unico patrimoniale - telecomunicazioni

La questione oggi prioritaria per il comparto Telco territoriale ha natura fiscale, e discende dalle gravi criticità interpretative e applicative del canone unico patrimoniale (CUP) per telecomunicazioni (TLC).

Tale canone, di cui le S.S.U.U. hanno definitivamente chiarito la natura tributaria[1], trova origine proprio in precedenti Leggi di Bilancio, essendo ancor oggi disciplinato dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, come modificato dall'art. 1, co. 848, della Legge n. 178/2020. L'applicazione del CUP TLC, fin dai suoi esordi, ha dato luogo a gravi incertezze interpretative, distorsioni applicative e contenzioso. Le relative criticità si sono fortemente acuite nel corso del 2026, così che oggi si assiste a prassi generalizzate di riscossione di incerta compatibilità con i principi costituzionali di capacità contributiva e di uguaglianza-ragionevolezza, nonché in verosimile violazione della specifica normativa europea che regola questa categoria di imposizioni, in particolare l'art. 42 della Direttiva (EU) 1972/2018 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche).

Malgrado la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, co. 14-quinquies, D.L. n. 146/2021 (che, nella relativa documentazione parlamentare, era espressamente prevista anche per il settore delle telecomunicazioni[2]), un numero crescente di Enti locali e concessionari della riscossione richiedono il pagamento del Canone Unico Patrimoniale non solo ai concessionari del suolo pubblico, non solo ai proprietari di reti di telecomunicazione non concessionari (come nel caso di un operatore di rete che, conformemente alle norme di fonte europea sulla condivisione delle infrastrutture fisiche, abbia acquisito diritti d'uso – c.d. IRU – su porzioni di infrastrutture altrui) ma a tutti gli operatori TLC al dettaglio, anche meri rivenditori o c.d. "operatori virtuali". Benché la giurisprudenza di merito sviluppatasi dal 2021 avesse ad ampia maggioranza rigettato tale interpretazione, la Sentenza n. 11479 del 28 aprile 2026, Sez. III, Corte di Cassazione, ha invece operato un sostanziale *revirement*. A seguito di tale Sentenza, si moltiplicano avvisi di accertamento esecutivi contro gli operatori, a posteriori per le annualità dal 2021 a oggi, per c.d. "importi minimi" sproporzionati e inesigibili.

Infatti, il combinato disposto tra l'estensione interpretativa dei soggetti passivi e la previsione normativa di un significativo *"importo minimo"* del canone (originariamente ammontante a ottocento Euro [800,00 €] per l'anno 2021, ma da rivalutarsi per gli anni successivi), fa sì che gli operatori che dispongono di poche utenze (o, caso non raro, anche un'unica utenza) in un Comune si trovino soggetti a un onere tributario *icto oculi* sproporzionato, che può arrivare fino al quadruplo del fatturato (e fino a oltre venticinque volte il margine) realizzato nel Comune dall'operatore stesso. Al contempo, pochissimi grandi operatori, grazie alla quota preminente di mercato, di fatto non sono soggetti all'importo minimo ma solo a quello ordinario per utenza (un euro [1,00 €] o uno e mezzo [1,5 €], a seconda della

[1] S.S.U.U., sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026

[2] v. Servizio Bilancio dello Stato, *Verifica delle quantificazioni - A.C. 3395 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Conversione in legge del DL 146/2021 – Approvato dal Senato A.S. 2426)*, p. 40, pubblicato sul sito della Camera dei Deputati: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/Pdf/VQ3395.pdf

popolazione del Comune), il che conferisce all'*incumbent,* e forse a uno/due dei maggiori concorrenti a seconda dell'area territoriale, un ingiustificato vantaggio competitivo di natura fiscale.

In difetto di un tempestivo intervento, né deriverà già nel corso del 2027 l'espulsione degli operatori minori da plurimi mercati locali (che, per operatori con base clienti diffusa geograficamente e non densificata, possono anche corrispondere alla totalità), il dissesto finanziario e occupazionale di imprese finora sane e anzi in crescita[3], la più grande concentrazione del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche della storia recente, e una fortissima limitazione alla scelta di possibili fornitori per gli utenti.

AIIP ritiene pertanto essenziale l'adozione di una norma di interpretazione autentica, recante una lettura conforme ai principi costituzionali di capacità contributiva e di ragionevolezza, nonché alla normativa europea, e in particolare agli articoli 42 e 3 EECC. Vista la sua natura primariamente fiscale, la norma potrebbe essere collocata nell'ambito del Titolo II, Capo V "MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E ALTRE MISURE FISCALI" del testo in discussione, quale suo nuovo articolo 41-bis.

AIIP rappresenta che l'elemento più distorsivo della disciplina è rappresentato dalla applicazione indiscriminata del predetto *"importo minimo"*. Una interpretazione autentica che circoscriva strettamente l'applicazione dell'importo minimo potrebbe essere sufficiente a risolvere le distorsioni competitive, e ad assicurare la conformità costituzionale ed eurounitaria della disciplina. Ciò anche laddove il legislatore ritenesse opportuno, in coerenza agli auspici degli Enti locali, di individuare comunque il soggetto passivo dell'imposta in ogni fornitore di servizi di telecomunicazione al dettaglio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata, allorché faccia un utilizzo anche solo "virtuale" (ossia senza infrastruttura o rete propria, ma in forza del mero transito "logico" di pacchetti di dati) dei cavi posati nel sottosuolo pubblico.

AIIP segnala, in tal senso, di sostenere pienamente e prioritariamente la proposta di interpretazione autentica formulata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani nel giugno 2026 (v. Allegato 1 in calce). Tale interpretazione autentica assicura un'applicazione del CUP tecnologicamente neutrale, atta a chiarire che esso ricomprende anche le utenze radio nel caso, ormai maggioritario se non quasi esclusivo, in cui le relative antenne siano comunque rilegate con reti in fibra posate nel sottosuolo pubblico (c.d. *backhaul)*. Già tale chiarimento – sulla base della simulazione recentemente realizzate da

[3] La crescita degli operatori locali è fotografata anche dalle più recenti rilevazioni AGCOM, che attestano per la prima volta il raggiungimento, da parte degli operatori "Altri", di una quota del10,5% degli accessi BB e UBB nazionali; v. AGCOM, *Osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2026,* pubblicato sul sito dell'Autorità: https://www.agcom.it/pubblicazioni/osservatori/osservatorio-sulle-comunicazioni-n-2-2026

AIIP, e nella disponibilità di MIMIT e DTD – determina un forte incremento di gettito per gli Enti locali, significativamente superiore al calo di gettito derivante dalla sostanziale neutralizzazione degli "importi minimi" (gettito che è, in ogni caso, teorico e di assai incerta esigibilità). Dalla simulazione operata emerge complessivamente un incremento netto delle entrate CUP stimato in +159,5%.

In subordine, AIIP esprime favore anche per la proposta emendata ANCI-MIMIT, come esposta nella memoria[4] depositata dalla stessa ANCI in occasione della propria audizione nel corso dei lavori dell'A.C. 3083, Ddl di conversione del "Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante *"Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"*. Tale seconda formulazione affronta infatti il profilo più urgente, a livello industriale e competitivo, della problematica, laddove esclude l'applicazione dell'importo minimo agli operatori privi di rete nell'ambito territoriale. Essa lascia però irrisolto il problema più a lungo termine dell'applicazione del c.d. importo minimo del CUP a tutte le infrastrutture/reti, così continuando a ostacolare la concorrenza infrastrutturale e fungendo da fortissimo disincentivo al rilegamento di case sparse, frazioni isolate, e in generale di tutti gli ambiti geografici in *digital divide* con bassa densità di utenze. In tali ambiti, l'esigenza di corrispondere un canone unico patrimoniale fisso per l'operatore infrastrutturato, a fronte delle poche utenze raggiunte "a progetto", rende artificialmente diseconomico l'investimento di rete, frustrando gli stessi obiettivi di copertura in teoria perseguiti dall'azione pubblica.

3) Incentivazione per la connettività a banda ultralarga delle nostre imprese agricole

Come noto, il Fondo Nazionale per la Connettività, gestito da Invitalia, finanzierà la copertura di oltre 477.000 numeri civici entro il 2030, con servizi di connettività Gigabit (almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload). Tuttavia, oltre 1,3 milioni di civici individuati da Infratel come ammissibili all'intervento pubblico non risultano ricompresi nell'offerta aggiudicataria, lasciando in quelle aree imprese e aziende prive della possibilità di accedere a connessioni ad altissima capacità. Tale situazione interessa in misura rilevante il tessuto produttivo rurale, costituito prevalentemente da piccole e medie imprese e aziende agricole che rappresentano un elemento essenziale per la competitività e la sicurezza alimentare del nostro Paese.

A conferma del divario digitale persistente, il Digital Decade Country Report 2026 per l'Italia evidenzia che, nonostante la copertura FTTP nazionale abbia raggiunto il 77,56% nel 2025 (superando la media

[4]https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM05/Audizioni/leg19.com08.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.99569.08-09-2026-17-35-03.095.pdf

UE del 74,13%), la copertura nelle aree rurali si attesta al 44,48%, ben al di sotto della media UE del 62,61%. Pur registrando un tasso di crescita annuale ben superiore alla media UE, il gap resta significativo e penalizza proprio le imprese agricole e le PMI localizzate nei territori meno densamente popolati. In questo contesto assume particolare rilievo il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra AIIP e Coldiretti, nato con l'obiettivo di favorire la trasformazione digitale del settore agricolo e promuovere l'adozione di servizi innovativi basati su connettività ad alte prestazioni. Le infrastrutture di telecomunicazione affidabili e performanti sono, infatti, abilitanti per lo sviluppo dell'agricoltura avanzata (o 4.0) e per il supporto di applicazioni quali:

- agricoltura di precisione;
- monitoraggio remoto di colture e allevamenti;
- utilizzo di sensori IoT e sistemi di automazione;
- videosorveglianza e sicurezza delle aziende;
- gestione di macchinari connessi;
- utilizzo di piattaforme cloud e servizi di intelligenza artificiale;
- tracciabilità delle produzioni e servizi digitali verso la Pubblica Amministrazione.

Per tali motivi, AIIP propone l'introduzione di una misura di incentivazione dedicata, finalizzata a sostenere i costi di estensione della rete FTTH verso le sedi delle aziende agricole e delle imprese localizzate nelle aree rurali escluse dagli attuali piani di copertura. In particolare, la misura dovrebbe prevedere:

- un contributo pubblico destinato a coprire, totalmente o parzialmente, i costi di realizzazione del collegamento FTTH fino alla sede dell'impresa, ivi inclusi gli interventi su sedime privato, con velocità minima garantita simmetrica di almeno 300 Mbit/s;
- l'accesso all'incentivo per le aziende agricole e le imprese ubicate presso numeri civici non ricompresi negli interventi previsti dal recente bando Invitalia;
- la neutralità e la non discriminazione nella scelta dell'operatore incaricato della realizzazione dell'infrastruttura, consentendo l'accesso alla misura a tutti gli operatori qualificati presenti sul territorio;
- procedure amministrative snelle e tempi di erogazione compatibili con le esigenze delle imprese;
- eventuali meccanismi di premialità nei territori caratterizzati da maggiore divario digitale o da particolare rilevanza delle produzioni agricole.

Una misura di questo tipo consentirebbe di massimizzare l'efficacia degli investimenti già realizzati con le risorse pubbliche, intervenendo esclusivamente nei casi nei quali permane un fallimento di mercato e favorendo il completamento della copertura delle aree produttive oggi ancora escluse.

L'iniziativa contribuirebbe inoltre a:

- estendere ulteriormente la rete FTTH rendendola più capillare;
- accelerare la digitalizzazione del comparto agricolo;
- migliorare la competitività delle imprese rurali;
- favorire la diffusione di servizi innovativi ad alto valore aggiunto;
- sostenere gli obiettivi nazionali ed europei di connettività Gigabit e di trasformazione digitale;
- valorizzare il ruolo degli operatori territoriali che da anni investono nello sviluppo delle reti nelle aree meno densamente popolate.

Rimanendo a disposizione per ogni approfondimento, si porgono distinti saluti.

Lunedì, 9 novembre 2026

Giuliano Claudio Peritore

Presidente



Giuliano Claudio Peritore
09/11/2026 16:29:27 UTC+0100

Allegato 1: Proposta di norma interpretazione autentica ANCI giugno 2026

Testo proposto ai fini della presentazione quale emendamento, introduttivo di un nuovo art. 41-bis, all'Atto Camera n. 3174-bis

Art. Y – Interpretazione autentica del canone unico patrimoniale per cavi e condutture di telecomunicazioni

1) All'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"c) per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

1) il soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ove non fornisca servizi alla clientela finale nel territorio dell'ente, è tenuto al pagamento del solo canone annuo minimo di cui al medesimo comma 831, indipendentemente dal numero delle utenze finali servite tramite detta infrastruttura da soggetti terzi;

2) il soggetto che fornisce servizi di telecomunicazione alla clientela finale mediante infrastrutture di soggetti terzi è tenuto al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione del canone minimo;

3) il soggetto titolare dell'atto di concessione che fornisce anche servizi di telecomunicazione alla clientela finale è tenuto al pagamento del canone in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale. Il canone annuo minimo non si applica quando l'importo così determinato è inferiore al minimo di cui al medesimo comma 831; se l'importo proporzionale è pari o superiore al minimo, è dovuto tale importo. Le utenze finali riferibili a soggetti terzi non concorrono alla determinazione del canone dovuto dal titolare dell'atto di concessione."

Motivazione

La proposta ha natura di interpretazione autentica e chiarisce, per il settore delle telecomunicazioni, chi è tenuto al pagamento del CUP nei diversi assetti di mercato. Il criterio è: chi occupa fisicamente il suolo pubblico con cavi e condutture, senza vendere servizi alla clientela finale nel Comune, corrisponde il solo canone minimo; chi vende il servizio alla clientela finale su rete altrui corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze; chi cumula rete e vendita corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze finali, senza essere sere soggetto al pagamento del minimo quando serve pochi clienti, spesso solo per coprire case sparse o fare piccoli progetti di anti-digital-divide, e paga l'importo proporzionale quando tale importo raggiunge o supera il minimo. In questo modo il Comune conserva

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o MIX s.r.l. – Via Caldera 21, Palazzo Orange/3 – Caldera Park - 20153 Milano (MI)
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: segreteria@aiip.it
Telefono: 02-841240
PEC: aiip.pec@unicert.it

un gettito certo per l'occupazione fisica e un gettito proporzionale sulle linee effettivamente vendute, evitando duplicazioni, incertezze applicative e richieste sproporzionate nei confronti dei soggetti con poche utenze nel territorio comunale. La previsione evita inoltre che l'imposizione del minimo penalizzi gli operatori che realizzano infrastrutture in piccoli comuni, frazioni o aree a domanda debole, secondo una logica coerente con le politiche di sviluppo delle aree interne. Il chiarimento è necessario alla luce del contenzioso applicativo e delle diverse letture giurisprudenziali emerse sul rapporto tra titolarità dell'infrastruttura, vendita del servizio e utilizzo della rete. La norma non introduce nuovi presupposti impositivi, ma rende esplicito il rapporto tra canone minimo e canone per utenza con un criterio unico, leggibile e applicabile.